

# **CONSORZIO IRICAV DUE**

## **Regolamento - Normativa Specifica**

<b>Normativa Specifica - Merceologico 1 – Opere civili e armamento ferroviarioVerona Est .....</b>	<b>3</b>
<b>Normativa Specifica – Merceologico 2 – Opere civili Fabbio .....</b>	<b>7</b>
<b>Normativa Specifica - Merceologico 2B – Opere civili Belfiore .....</b>	<b>11</b>
<b>Normativa Specifica – Merceologico 3 – Opere civili Alpone.....</b>	<b>15</b>
<b>Normativa Specifica – Merceologico 4 - Opere civili Lonigo .....</b>	<b>19</b>
<b>Normativa Specifica – Merceologico 5 – Opere civili e armamento ferroviarioMontebello ...</b>	<b>23</b>
<b>Normativa Specifica – Merceologico 6 – Opere civili Montecchio.....</b>	<b>28</b>
<b>Normativa Specifica – Merceologico 7 - Armamento .....</b>	<b>32</b>
<b>Normativa Specifica – Merceologico 8 - Barriere antirumore .....</b>	<b>35</b>

## **Normativa Specifica - Merceologico 1 – Opere civili e armamento ferroviario Verona Est**

### **1. Informazione generali**

- 1.1. La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 1, denominato- Opere civili e armamento ferroviario, Verona Est. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **62.613.202,83**:

<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Importo</b>
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	25.526.976,84
Edifici civili e industriali	1.902.838,60
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	631.430,45
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	1.207.635,71
Barriere stradali di sicurezza	227.900,12
Opere strutturali speciali	4.559.710,80
Verde e arredo urbano	208.262,09
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	516.358,40
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	2.966.858,90
Interventi a basso impatto ambientale	508.903,50
Lavori in terra	12.322.356,73
Demolizione di opere	3.719.747,21
Armamento ferroviario	8.314.223,48
<b>TOTALE</b>	<b>62.613.202,83</b>

### **2. Il merceologico**

- 2.1 Il merceologico di riferimento è composto come segue:

<b>MERCEOLOGICO 1</b>	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Edifici civili e industriali	Fino a euro 2.582.000
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	Fino a euro 1.033.000
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	Fino a euro 1.500.000
Barriere stradali di sicurezza	Fino a euro 258.000
Opere strutturali speciali	Fino a euro 5.165.00
Verde e arredo urbano	Fino a euro 258.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Fino a euro 1.033.000
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	Fino a euro 3.500.000
Interventi a basso impatto ambientale	Fino a euro 516.000
Lavori in terra	Fino a euro 15.494.000
Demolizione di opere	Fino a euro 5.165.000
Armamento ferroviario	Fino a euro 10.329.000

### **3. Requisiti specifici**

### 3.1 Le certificazioni SOA

- 3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 1, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
OG3	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
OG1	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV
OG8	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OG12	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS12-A	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS21	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	V
OS24	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS30	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
OS34	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV
OS35	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II

- 3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attesti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.
- 3.1.3 In ottemperanza con le disposizioni della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 26.09.2019 (causa C-63/18), dell'Atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 e del Codice degli appalti, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento possano ricorrere al subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre, qualora risultino in possesso (i) solo di parte delle categorie s.i.o.s. e/o a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative dei singoli merceologici e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative dei singoli merceologici possano ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del singolo merceologico e con le modalità previste ex art. 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii.. Tale limite quantitativo risulta: i) adeguato allo specifico contesto del Sistema, alla eterogeneità e complessità tecnica delle lavorazioni comprese nei merceologici che lo compongono ed ii) in linea con la finalità garantire la massima apertura agli operatori economici presenti sul mercato, comprese le PMI, evitando ingiustificate restrizioni della partecipazione e concorrenza, ma garantendo allo stesso tempo la partecipazione di soggetti aventi requisiti e capacità idonee alla complessità delle lavorazioni in oggetto.
- 3.1.4 In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 89 e 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti.
- 3.1.5 La dichiarazione di cui sopra, dovrà altresì contenere l'impegno espresso da parte del dichiarante al ricorso al subappalto e/o avvalimento al fine della comprova complessiva dei requisiti richiesti dalla presente Normativa Specifica e non posseduti direttamente dal dichiarante medesimo.
- 3.1.6 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.7 I Raggruppamenti temporanei, anche costituendi, nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA. Si applica l'art. 92 D.P.R. 207/2010. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
- 3.1.8 Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS1	Qualificazione NON obbligatoria	VI
OS23	Qualificazione NON obbligatoria	IV-bis
OS29	Qualificazione NON obbligatoria	VI

**3.1.9** In conformità alle previsioni di cui all'art. 84 comma 7 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-economici:

- o Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare una cifra d'affari in lavori eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore a 2 volte l'importo complessivo stimato dei lavori così come individuato al precedente art. 1.

**3.2** Classi d'importo valevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

**3.3 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente**

**3.3.1** Ai fini della comprova dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente si richiede copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma.

oppure

copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.3.1. deve essere presentata da ogni soggetto componente.

**3.4 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità**

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.4. deve essere presentata da ogni soggetto componente.

**4. Ulteriori Informazioni sulle lavorazioni**

**4.1** Il presente merceologico comprende lavori civili da eseguirsi in affiancamento e/o sulla linea storica RFI Verona-Vicenza in soggezione di esercizio ferroviario ed aventi complessivamente valore stimato (ed in

quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro 15.000.000,00 e lavori di armamento ferroviario (CAT SOA OS29), da eseguirsi in soggezione di esercizio sulla linea storica RFI Verona-Vicenza. Conseguentemente, ai fini dell'esecuzione di tali lavorazioni in presenza di traffico ferroviario, l'operatore economico deputato alla loro realizzazione dovrà essere dotato di tutti gli elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine richieste dalla Società Rete Ferroviaria Italiana.

## **5. Disposizioni finali**

- 5.1.** IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016, di procedere all'aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza.
- 5.2.** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente.
- 5.3.** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:
  - La modifica delle categorie pubblicate;
  - La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
  - La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione
  - Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.
- 5.4.** La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

## Normativa Specifica – Merceologico 2 – Opere civili Fabbio

### 1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 2 denominato Opere civili, Fabbio. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **153.973.799,95**.

LAVORAZIONI	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	67.528.488,11
Componenti strutturali in acciaio	16.215.962,88
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	3.051.492,72
Opere di impermeabilizzazione	1.241.715,05
Apparecchiature strutturali speciali	1.515.959,02
Barriere stradali di sicurezza	770.271,10
Strutture prefabbricate in cemento armato	14.415.601,20
Opere strutturali speciali	13.348.894,67
Verde e arredo urbano	720.256,22
Lavori in terra	34.476.298,32
Demolizione di opere	688.860,67
<b>TOTALE</b>	<b>153.973.799,95</b>

### 2. Il merceologico

2.1 In relazione all'oggetto dell'appalto di cui al precedente punto il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 2	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Componenti strutturali in acciaio	oltre euro 15.494.000
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	fino a euro 3.500.000
Opere di impermeabilizzazione	fino a euro 1.500.000
Apparecchiature strutturali speciali	fino a euro 2.582.000
Barriere stradali di sicurezza	fino a euro 1.033.000
Strutture prefabbricate in cemento armato	fino a euro 15.494.000
Opere strutturali speciali	fino a euro 15.494.000
Verde e arredo urbano	fino a euro 1.033.000
Lavori in terra	oltre euro 15.494.000
Demolizione di opere	fino a euro 1.033.000

### 3. Requisiti specifici

#### 3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 2, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
<b>OG03</b>	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
<b>OS18-A</b>	a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%	VII
<b>OG08</b>	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV
<b>OS08</b>	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III-bis
<b>OS11</b>	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III-bis
<b>OS12-A</b>	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
<b>OS13</b>	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
<b>OS21</b>	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
<b>OS24</b>	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III

- 3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attesti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.
- 3.1.3 In ottemperanza con le disposizioni della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 26.09.2019 (causa C-63/18), dell'Atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 e del Codice degli appalti, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento possano ricorrere al subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre, qualora risultino in possesso (i) solo di parte delle categorie s.i.o.s. e/o a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative dei singoli merceologici e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative dei singoli merceologici possano ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del singolo merceologico e con le modalità previste ex art. 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii.. Tale limite quantitativo risulta: i) adeguato allo specifico contesto del Sistema, alla eterogeneità e complessità tecnica delle lavorazioni comprese nei merceologici che lo compongono ed ii) in linea con la finalità garantire la massima apertura agli operatori economici presenti sul mercato, comprese le PMI, evitando ingiustificate restrizioni della partecipazione e concorrenza, ma garantendo allo stesso tempo la partecipazione di soggetti aventi requisiti e capacità idonee alla complessità delle lavorazioni in oggetto.
- 3.1.4 In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 89 e 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti.
- 3.1.5 La dichiarazione di cui sopra, dovrà altresì contenere l'impegno espresso da parte del dichiarante al ricorso al subappalto e/o avvalimento al fine della comprova complessiva dei requisiti richiesti dalla presente Normativa Specifica e non posseduti direttamente dal dichiarante medesimo.
- 3.1.6 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.7 I Raggruppamenti temporanei, anche costituendi, nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA. Si applica l'art. 92 D.P.R. 207/2010. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
- 3.1.8 Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
<b>OS01</b>	Qualificazione NON obbligatoria	VIII



<b>OS23</b>	Qualificazione NON obbligatoria	III
-------------	---------------------------------	-----

3.1.9 In conformità alle previsioni di cui all'art. 84 comma 7 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-economici:

- Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori:

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare una cifra d'affari in lavori eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore a 2 volte l'importo complessivo stimato dei lavori così come individuato al precedente art. 1.

- Requisiti di Capacità professionale:

è richiesto all'operatore economico di fornire evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all'interno del merceologico, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL). Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

Le dichiarazioni dei committenti privati devono:

- descrivere compiutamente la prestazione;
- indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico che attesti la regolare esecuzione della prestazione svolta

Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

### 3.2 Classi d'importo valevoli per tutte le categorie di specializzazione

<b>Classe d'importo</b>	<b>Valore</b>
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

### 3.3 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente

- 3.3.1 Ai fini della comprova dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente si richiede copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale

conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma.

oppure

copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.3.1 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

### **3.4 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità**

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.4 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

## **4. Disposizioni finali**

**4.1** IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza.

**4.2** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente.

**4.3** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica delle categorie pubblicate;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

**4.4** La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

## **Normativa Specifica - Merceologico 2B – Opere civili Belfiore**

### **1. Informazione generali**

- 1.1. La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 2B, denominato - Opere civili, Belfiore. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **85.400.504,22**:

<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Importo</b>
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	37.296.855,00
Edifici civili e industriali	2.326.017,44
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	2.110.197,48
Opere di impermeabilizzazione	581.696,65
Barriere stradali di sicurezza	985.545,01
Opere strutturali speciali	5.794.035,13
Verde e arredo urbano	590.739,48
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	224.219,35
Lavori in terra	34.945.284,50
Demolizione di opere	545.914,16
<b>TOTALE</b>	<b>85.400.504,22</b>

### **2. Il merceologico**

- 2.1 Il merceologico di riferimento è composto come segue:

<b>MERCEOLOGICO 2B</b>	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Edifici civili e industriali	Fino a euro 2.582.000
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	Fino a euro 2.582.000
Opere di impermeabilizzazione	Fino a euro 1.033.000
Barriere stradali di sicurezza	Fino a euro 1.033.000
Opere strutturali speciali	Fino a euro 10.329.000
Verde e arredo urbano	Fino a euro 1.033.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Fino a euro 258.000
Lavori in terra	Oltre euro 15.494.000
Demolizione di opere	Fino a euro 1.033.000

### **3. Requisiti specifici**

### 3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 2B, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
<b>OG3</b>	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
<b>OG01</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV
<b>OG08</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV
<b>OS08</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
<b>OS12-A</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
<b>OS21</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	V
<b>OS24</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
<b>OS30</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I

3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attesti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.

3.1.3 In ottemperanza con le disposizioni della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 26.09.2019 (causa C-63/18), dell'Atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 e del Codice degli appalti, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento possano ricorrere al subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre, qualora risultino in possesso (i) solo di parte delle categorie s.i.o.s. e/o a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative dei singoli merceologici e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative dei singoli merceologici possano ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del singolo merceologico e con le modalità previste ex art. 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii.. Tale limite quantitativo risulta: i) adeguato allo specifico contesto del Sistema, alla eterogeneità e complessità tecnica delle lavorazioni comprese nei merceologici che lo compongono ed ii) in linea con la finalità garantire la massima apertura agli operatori economici presenti sul mercato, comprese le PMI, evitando ingiustificate restrizioni della partecipazione e concorrenza, ma garantendo allo stesso tempo la partecipazione di soggetti aventi requisiti e capacità idonee alla complessità delle lavorazioni in oggetto.

3.1.4 In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 89 e 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti.

3.1.5 La dichiarazione di cui sopra, dovrà altresì contenere l'impegno espresso da parte del dichiarante al ricorso al subappalto e/o avvalimento al fine della comprova complessiva dei requisiti richiesti dalla presente Normativa Specifica e non posseduti direttamente dal dichiarante medesimo.

3.1.6 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.

3.1.7 I Raggruppamenti temporanei, anche costituendi, nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA. Si applica l'art. 92 D.P.R. 207/2010. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

3.1.8 Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS01	Qualificazione NON obbligatoria	VIII
OS23	Qualificazione NON obbligatoria	II

**3.1.9** In conformità alle previsioni di cui all'art. 84 comma 7 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-economici:

- Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare una cifra d'affari in lavori eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore a 2 volte l'importo complessivo stimato dei lavori così come individuato al precedente art. 1.

**3.2** Classi d'importo valevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

### **3.3 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente**

**3.3.1** Ai fini della comprova dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente si richiede copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma.

oppure

copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.3.1. deve essere presentata da ogni soggetto componente.

### **3.4 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità**

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.4. deve essere presentata da ogni soggetto componente.

## **4. Disposizioni finali**

**4.1.** IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016, di procedere all'aggiornamento

del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza.

- 4.2.** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente.
- 4.3.** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:
  - La modifica delle categorie pubblicate;
  - La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
  - La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione
  - Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.
- 4.4.** La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

## **Normativa Specifica – Merceologico 3 – Opere civili Alpone**

### **1. Informazioni generali**

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 3 denominato Opere civili, Alpone. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **137.739.962,51**.

<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Importo</b>
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	59.085.082,55
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	1.780.675,86
Opere di impermeabilizzazione	799.248,89
Apparecchiature strutturali speciali	1.177.115,02
Barriere stradali di sicurezza	757.666,27
Strutture prefabbricate in cemento armato	12.715.822,56
Componenti strutturali in acciaio	13.022.159,04
Opere strutturali speciali	13.554.590,62
Verde e arredo urbano	514.166,06
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	189.805,52
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	2.589.085,40
Lavori in terra	30.489.449,93
Demolizione di opere	1.065.094,79
<b>TOTALE</b>	<b>137.739.962,51</b>

### **2. Il merceologico**

**2.1** In relazione all'oggetto dell'appalto di cui al precedente punto il merceologico di riferimento è composto come segue:

<b>MERCEOLOGICO 3</b>	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	fino a euro 2.582.000
Opere di impermeabilizzazione	fino a euro 1.033.000
Apparecchiature strutturali speciali	fino a euro 2.582.000
Barriere stradali di sicurezza	fino a euro 1.033.000
Strutture prefabbricate in cemento armato	fino a euro 15.494.000
Componenti strutturali in acciaio	fino a euro 15.494.000
Opere strutturali speciali	fino a euro 15.494.000
Verde e arredo urbano	fino a euro 516.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	fino a euro 258.000
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	fino a euro 3.500.000
Lavori in terra	oltre euro 15.494.000
Demolizione di opere	fino a euro 1.500.000

### **3. Requisiti specifici**

#### **3.1 Le certificazioni SOA**

- 3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 3, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
<b>OG03</b>	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
<b>OG08</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III-bis
<b>OS08</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
<b>OS11</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
<b>OS12-A</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
<b>OS13</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
<b>OS18-A</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
<b>OS21</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
<b>OS24</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
<b>OS30</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
<b>OS34</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV

- 3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.
- 3.1.3 In ottemperanza con le disposizioni della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 26.09.2019 (causa C-63/18), dell'Atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 e del Codice degli appalti, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento possano ricorrere al subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre, qualora risultino in possesso (i) solo di parte delle categorie s.i.o.s. e/o a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative dei singoli merceologici e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative dei singoli merceologici possano ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del singolo merceologico e con le modalità previste art. 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii.. Tale limite quantitativo risulta: i) adeguato allo specifico contesto del Sistema, alla eterogeneità e complessità tecnica delle lavorazioni comprese nei merceologici che lo compongono ed ii) in linea con la finalità garantire la massima apertura agli operatori economici presenti sul mercato, comprese le PMI, evitando ingiustificate restrizioni della partecipazione e concorrenza, ma garantendo allo stesso tempo la partecipazione di soggetti aventi requisiti e capacità idonee alla complessità delle lavorazioni in oggetto.
- 3.1.4 In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 89 e 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti.
- 3.1.5 La dichiarazione di cui sopra, dovrà altresì contenere l'impegno espresso da parte del dichiarante al ricorso al subappalto e/o avvalimento al fine della comprova complessiva dei requisiti richiesti dalla presente Normativa e non posseduti direttamente dal dichiarante medesimo.
- 3.1.6 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.7 I Raggruppamenti temporanei, anche costituendi, nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA. Si applica l'art. 92 D.P.R. 207/2010. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.



- 3.1.8 Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS01	Qualificazione NON obbligatoria	VIII
OS23	Qualificazione NON obbligatoria	III

- 3.1.9 In conformità alle previsioni di cui all'art. 84 comma 7 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-economici:

- Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori:

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare una cifra d'affari in lavori eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore a 2 volte l'importo complessivo stimato dei lavori così come individuato al precedente art. 1.

- Requisiti di Capacità professionale:

è richiesto all'operatore economico di fornire evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all'interno del merceologico, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL). Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

Le dichiarazioni dei committenti privati devono:

- descrivere compiutamente la prestazione;
  - indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
  - indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
  - indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
  - contenere un giudizio sintetico che attesti la regolare esecuzione della prestazione svolta
- Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

### 3.2 Classi d'importo vevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

### **3.3 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente**

3.3.1 Ai fini della comprova dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente si richiede copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma.

oppure

copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.3.1 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

### **3.4 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità**

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.4. deve essere presentata da ogni soggetto componente.

## **4. Disposizioni finali**

**4.1** IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza.

**4.2** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente.

**4.3** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica delle categorie pubblicate;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

**4.4** La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

## **Normativa Specifica – Merceologico 4 - Opere civili Lonigo**

### **1. Informazioni generali**

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 4 denominato Opere civili, Lonigo. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **112.754.628,64**.

<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Importo</b>
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	53.619.709,32
Opere strutturali speciali	12.391.207,98
Edifici civili e industriali	4.504.848,06
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	605.166,17
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	782.223,11
Impianti elettromeccanici trasportatori	226.198,12
Opere di impermeabilizzazione	253.564,30
Barriere stradali di sicurezza	286.089,88
Verde e arredo urbano	483.690,40
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	843.476,58
Interventi a basso impatto ambientale	860.873,18
Lavori in terra	37.289.979,50
Demolizione di opere	607.602,05
<b>TOTALE</b>	<b>112.754.628,64</b>

### **2. Il merceologico**

**2.1** In relazione all'oggetto dell'appalto di cui al precedente punto il merceologico di riferimento è composto come segue:

<b>MERCEOLOGICO 4</b>	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Opere strutturali speciali	fino a euro 15.494.000
Edifici civili e industriali	fino a euro 5.165.000
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	fino a euro 1.033.000
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	fino a euro 1.033.000
Impianti elettromeccanici trasportatori	fino a euro 258.000
Opere di impermeabilizzazione	fino a euro 258.000
Barriere stradali di sicurezza	fino a euro 516.000
Verde e arredo urbano	fino a euro 516.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	fino a euro 1.033.000
Interventi a basso impatto ambientale	fino a euro 1.033.000
Lavori in terra	Oltre euro 15.494.000
Demolizione di opere	fino a euro 1.033.000

### **3. Requisiti specifici**

#### **3.1 Le certificazioni SOA**

- 3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 4, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
OG03	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
OS21	Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%	VI
OG01	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	V
OG08	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
OG12	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS04	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS08	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS12-A	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS24	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
OS30	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS35	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III

- 3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.
- 3.1.3 In ottemperanza con le disposizioni della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 26.09.2019 (causa C-63/18), dell'Atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 e del Codice degli appalti, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento possano ricorrere al subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre, qualora risultino in possesso (i) solo di parte delle categorie s.i.o.s. e/o a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative dei singoli merceologici e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative dei singoli merceologici possano ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del singolo merceologico e con le modalità previste ex art. 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii.. Tale limite quantitativo risulta: i) adeguato allo specifico contesto del Sistema, alla eterogeneità e complessità tecnica delle lavorazioni comprese nei merceologici che lo compongono ed ii) in linea con la finalità garantire la massima apertura agli operatori economici presenti sul mercato, comprese le PMI, evitando ingiustificate restrizioni della partecipazione e concorrenza, ma garantendo allo stesso tempo la partecipazione di soggetti aventi requisiti e capacità idonee alla complessità delle lavorazioni in oggetto.
- 3.1.4 In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 89 e 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti.
- 3.1.5 La dichiarazione di cui sopra, dovrà altresì contenere l'impegno espresso da parte del dichiarante al ricorso al subappalto e/o avvalimento al fine della comprova complessiva dei requisiti richiesti dalla presente Normativa e non posseduti direttamente dal dichiarante medesimo.
- 3.1.6 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.7 I Raggruppamenti temporanei, anche costituendi, nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA. Si applica l'art. 92 D.P.R. 207/2010. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

- 3.1.8 Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS01	Qualificazione NON obbligatoria	VIII
OS23	Qualificazione NON obbligatoria	II

- 3.1.9 In conformità alle previsioni di cui all'art. 84 comma 7 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-economici:

- Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori:

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare una cifra d'affari in lavori eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore a 2 volte l'importo complessivo stimato dei lavori così come individuato al precedente art. 1.

- Requisiti di Capacità professionale:

è richiesto all'operatore economico di fornire evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all'interno del merceologico, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL). Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

Le dichiarazioni dei committenti privati devono:

- descrivere compiutamente la prestazione;
  - indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
  - indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
  - indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
  - contenere un giudizio sintetico che attesti la regolare esecuzione della prestazione svolta
- Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

### 3.2 Classi d'importo vevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

### **3.3 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente**

3.3.1 Ai fini della comprova dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente si richiede copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma.

oppure

copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.3.1 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

### **3.4 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità**

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.4. deve essere presentata da ogni soggetto componente.

## **4. Ulteriori Informazioni sulle lavorazioni**

4.1 Il presente merceologico comprende lavori civili da eseguirsi in affiancamento e/o sulla linea storica RFI Verona-Vicenza in soggezione di esercizio ferroviario ed aventi complessivamente valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro 23.000.000,00. Conseguentemente, ai fini dell'esecuzione di tali lavorazioni in presenza di traffico ferroviario, l'operatore economico deputato alla loro realizzazione dovrà essere dotato di tutti gli elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine richieste dalla Società Rete Ferroviaria Italiana.

## **5. Disposizioni finali**

5.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza.

5.2 L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente.

5.3 L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica delle categorie pubblicate;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

5.4 La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

## **Normativa Specifica – Merceologico 5 – Opere civili e armamento ferroviario Montebello**

### **1. Informazioni generali**

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 5 denominato Opere civili e armamento ferroviario, Montebello. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **228.446.563,61**.

<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Importo</b>
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	90.468.707,47
Opere strutturali speciali	25.833.528,94
Edifici civili e industriali	2.189.396,15
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	328.972,45
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	319.786,03
Impianti elettromeccanici trasportatori	150.798,74
Opere di impermeabilizzazione	1.005.651,80
Apparecchiature strutturali speciali	1.246.233,40
Barriere stradali di sicurezza	358.229,38
Strutture prefabricate in cemento armato	14.907.788,88
Componenti strutturali in acciaio	17.387.489,28
Verde e arredo urbano	1.006.772,77
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	976.006,45
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	8.207.175,92
Interventi a basso impatto ambientale	503.461,37
Lavori in terra	52.139.144,70
Demolizione di opere	1.523.993,83
Armamento ferroviario	9.893.426,04
<b>TOTALE</b>	<b>228.446.563,61</b>

### **2. Il merceologico**

**2.1** In relazione all'oggetto dell'appalto di cui al precedente punto il merceologico di riferimento è composto come segue:

<b>MERCEOLOGICO 5</b>	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Opere strutturali speciali	Oltre euro 15.494.000
Edifici civili e industriali	fino a euro 2.582.000
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	fino a euro 516.000
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	fino a euro 516.000
Impianti elettromeccanici trasportatori	fino a euro 258.000
Opere di impermeabilizzazione	fino a euro 1.033.000
Apparecchiature strutturali speciali	fino a euro 1.500.000
Barriere stradali di sicurezza	fino a euro 516.000
Strutture prefabricate in cemento armato	fino a euro 15.494.000
Componenti strutturali in acciaio	Oltre euro 15.494.000
Verde e arredo urbano	fino a euro 1.033.000

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	fino a euro 1.033.000
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	fino a euro 10.329.000
Interventi a basso impatto ambientale	fino a euro 516.000
Lavori in terra	Oltre euro 15.494.000
Demolizione di opera	fino a euro 2.582.000
Armamento ferroviario	fino a euro 10.329.000

### 3. Requisiti specifici

#### 3.1 Le certificazioni SOA

- 3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 5, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
<b>OG03</b>	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
<b>OS21</b>	Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%	VIII
<b>OG01</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV
<b>OG08</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
<b>OG12</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
<b>OS04</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
<b>OS08</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
<b>OS11</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III-bis
<b>OS12-A</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
<b>OS13</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
<b>OS18-A</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
<b>OS24</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
<b>OS30</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
<b>OS34</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VI
<b>OS35</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II

- 3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.
- 3.1.3 In ottemperanza con le disposizioni della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 26.09.2019 (causa C-63/18), dell'Atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 e del Codice degli appalti, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento possano ricorrere al subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre, qualora risultino in possesso (i) solo di parte delle categorie s.i.o.s. e/o a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative dei singoli merceologici e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative dei singoli merceologici possano ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del singolo merceologico e con le modalità previsteex art. 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii.. Tale limite quantitativo risulta: i) adeguato allo specifico contesto del Sistema, alla eterogeneità e complessità tecnica delle lavorazioni comprese nei merceologici che lo compongono ed ii) in linea con la finalità garantire la massima apertura agli operatori economici presenti sul mercato, comprese le PMI, evitando ingiustificate restrizioni della partecipazione e concorrenza, ma garantendo allo stesso tempo la partecipazione di soggetti aventi requisiti e capacità idonee alla complessità delle lavorazioni in oggetto.
- 3.1.4 In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi



- restando i limiti posti dagli artt. 89 e 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti.
- 3.1.5 La dichiarazione di cui sopra, dovrà altresì contenere l'impegno espresso da parte del dichiarante al ricorso al subappalto e/o avvalimento al fine della comprova complessiva dei requisiti richiesti dalla presente Normativa e non posseduti direttamente dal dichiarante medesimo.
- 3.1.6 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.7 I Raggruppamenti temporanei, anche costituendi, nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA. Si applica l'art. 92 D.P.R. 207/2010. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
- 3.1.8 Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS01	Qualificazione NON obbligatoria	VIII
OS23	Qualificazione NON obbligatoria	III-bis
OS29	Qualificazione NON obbligatoria	VI

- 3.1.9 In conformità alle previsioni di cui all'art. 84 comma 7 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-economici:
- Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare una cifra d'affari in lavori eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore a 2 volte l'importo complessivo stimato dei lavori così come individuato al precedente art. 1.

- Requisiti di Capacità professionale:

è richiesto all'operatore economico di fornire evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all'interno del merceologico, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL). Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

Le dichiarazioni dei committenti privati devono:

- descrivere compiutamente la prestazione;
  - indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
  - indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
  - indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
  - contenere un giudizio sintetico che attesti la regolare esecuzione della prestazione svolta.
- Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

### 3.2 Classi d'importo vevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

### 3.3 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente

3.3.1 Ai fini della comprova dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente si richiede copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma.

oppure

copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.3.1 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

### 3.4 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.4 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

## 4. Ulteriori informazioni sulle lavorazioni

4.1 Il presente merceologico comprende lavori civili da eseguirsi in affiancamento e/o sulla linea storica RFI Verona-Vicenza in soggezione di esercizio ferroviario ed aventi complessivamente valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro 76.000.000,00 e lavori di armamento ferroviario (CAT SOA OS29), da eseguirsi in soggezione di esercizio sulla linea storica RFI Verona-Vicenza. Conseguentemente, ai fini dell'esecuzione di tali lavorazioni in presenza di traffico ferroviario, l'operatore economico deputato alla loro realizzazione dovrà essere dotato di tutti gli elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine richieste dalla Società Rete Ferroviaria Italiana.

## 5 Disposizioni finali

5.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza.

5.2 L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente.

5.3 L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- o La modifica delle categorie pubblicate;
- o La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;

- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

**5.4** La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

## **Normativa Specifica – Merceologico 6 – Opere civili Montecchio**

### **1. Informazione generali**

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 6 denominato Opere civili, Montecchio. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **75.630.171,38**.

<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Importo</b>
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	47.884.958,63
Edifici civili e industriali	2.822.295,73
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	274.971,83
Opere di impermeabilizzazione	207.845,30
Barriere stradali di sicurezza	803.167,67
Opere strutturali speciali	6.989.555,08
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	570.753,26
Interventi a basso impatto ambientale	898.581,94
Lavori in terra	14.433.131,22
Demolizione di opera	744.910,73
<b>TOTALE</b>	<b>75.630.171,38</b>

### **2. Il merceologico**

**2.1** In relazione all'oggetto dell'appalto di cui al precedente punto il merceologico di riferimento è composto come segue:

<b>MERCEOLOGICO 6</b>	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Edifici civili e industriali	fino a euro 3.500.000
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	fino a euro 516.000
Opere di impermeabilizzazione	fino a euro 258.000
Barriere stradali di sicurezza	fino a euro 1.033.000
Opere strutturali speciali	fino a euro 10.329.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	fino a euro 1.033.000
Interventi a basso impatto ambientale	fino a euro 1.033.000
Lavori in terra	fino a euro 15.494.000
Demolizione di opera	fino a euro 1.033.000

### **3. Requisiti specifici**

#### **3.1 Le certificazioni SOA**

**3.1.1** Ai fini della qualificazione al merceologico 6, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

<b>SOA</b>		<b>Classe</b>
<b>OG03</b>	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
<b>OG01</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV

<b>OG12</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
<b>OS08</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
<b>OS12-A</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
<b>OS21</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VI
<b>OS30</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
<b>OS35</b>	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III

- 3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attesti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.
- 3.1.3 In ottemperanza con le disposizioni della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 26.09.2019 (causa C-63/18), dell'Atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 e del Codice degli appalti, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento possano ricorrere al subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre, qualora risultino in possesso (i) solo di parte delle categorie s.i.o.s. e/o a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative dei singoli merceologici e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative dei singoli merceologici possano ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del singolo merceologico e con le modalità previste ex art. 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii.. Tale limite quantitativo risulta: i) adeguato allo specifico contesto del Sistema, alla eterogeneità e complessità tecnica delle lavorazioni comprese nei merceologici che lo compongono ed ii) in linea con la finalità garantire la massima apertura agli operatori economici presenti sul mercato, comprese le PMI, evitando ingiustificate restrizioni della partecipazione e concorrenza, ma garantendo allo stesso tempo la partecipazione di soggetti aventi requisiti e capacità idonee alla complessità delle lavorazioni in oggetto.
- 3.1.4 In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 89 e 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti.
- 3.1.5 La dichiarazione di cui sopra, dovrà altresì contenere l'impegno espresso da parte del dichiarante al ricorso al subappalto e/o avvalimento al fine della comprova complessiva dei requisiti richiesti dalla presente Normativa e non posseduti direttamente dal dichiarante medesimo.
- 3.1.6 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.7 I Raggruppamenti temporanei, anche costituendi, nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA. Si applica l'art. 92 D.P.R. 207/2010. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
- 3.1.8 Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
<b>OS01</b>	Qualificazione NON obbligatoria	VII
<b>OS23</b>	Qualificazione NON obbligatoria	III

- 3.1.9 In conformità alle previsioni di cui all'art. 84 comma 7 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-economici:
- Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare una cifra d'affari in lavori eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore a 2 volte l'importo complessivo stimato dei lavori così come individuato al precedente art. 1.

### 3.2 Classi d'importo valevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

### 3.3 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente

3.3.1 Ai fini della comprova dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente si richiede copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma.

oppure

copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.3.1 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

### 3.4 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.4. deve essere presentata da ogni soggetto componente.

## 4. Ulteriori informazioni sulle lavorazioni

4.1 Il presente merceologico comprende lavori civili da eseguirsi in affiancamento e/o sulla linea storica RFI Verona-Vicenza in soggezione di esercizio ferroviario ed aventi complessivamente valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro 28.000.000,00. Conseguentemente, ai fini dell'esecuzione di tali lavorazioni in presenza di traffico ferroviario, l'operatore economico deputato alla loro realizzazione dovrà essere dotato di tutti gli elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine richieste dalla Società Rete Ferroviaria Italiana.

## 5. Disposizioni finali

5.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza.

- 5.2** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente.
- 5.3** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:
- La modifica delle categorie pubblicate;
  - La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
  - La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione
  - Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.
- 5.4** La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

## Normativa Specifica – Merceologico 7 - Armamento

### 1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 7 denominato Armamento. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro 51.233.721,34.

LAVORAZIONI	Importo
Armamento ferroviario	51.233.721,34
<b>TOTALE</b>	<b>51.233.721,34 €</b>

### 2. Il merceologico

2.1 In relazione all'oggetto dell'appalto di cui al precedente punto il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 7	
Armamento ferroviario	Oltre euro 15.494.000

### 3. Requisiti specifici

#### 3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 7, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA	Classe
OS29	CATEGORIA PREVALENTE
	VIII

3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.

3.1.3 In ottemperanza con le disposizioni della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 26.09.2019 (causa C-63/18), dell'Atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 e del Codice degli appalti, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento possano ricorrere al subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente

3.1.4 In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 89 e 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti.

3.1.5 La dichiarazione di cui sopra, dovrà altresì contenere l'impegno espresso da parte del dichiarante al ricorso al subappalto e/o avvalimento al fine della comprova complessiva dei requisiti richiesti dalla presente Normativa e non posseduti direttamente dal dichiarante medesimo.

3.1.6 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.

3.1.7 I Raggruppamenti temporanei, anche costituenti, nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la



percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA. Si applica l'art. 92 D.P.R. 207/2010. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

- 3.1.8 In conformità alle previsioni di cui all'art. 84 comma 7 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-economici:
- Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare una cifra d'affari in lavori eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore a 2 volte l'importo complessivo stimato dei lavori così come individuato al precedente art. 1.

### 3.2 Classi d'importo vevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

### 3.3 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente

3.3.1 Ai fini della comprova dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente si richiede copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma.

oppure

copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.3.1 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

### 3.4 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 4.3 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

## 4. Disposizioni finali

- 4.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza.
- 4.2 L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente.

- 4.3** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:
- La modifica delle categorie pubblicate;
  - La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
  - La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione
  - Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.
- 4.4** La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

## Normativa Specifica – Merceologico 8 - Barriere antirumore

### 1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 8 denominato Barriere antirumore. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **68.476.431,64**.

LAVORAZIONI	Importo
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	68.183.458,27
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	292.973,36
<b>TOTALE</b>	<b>68.476.431,64 €</b>

### 2. Il merceologico

2.1 In relazione all'oggetto dell'appalto di cui al precedente punto il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 8	
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	Oltre euro 15.494.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	fino a euro 516.000

### 3. Requisiti specifici

#### 3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 8, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
OS34	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
OS30	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I

3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attesti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.

3.1.3 In ottemperanza con le disposizioni della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 26.09.2019 (causa C-63/18), dell'Atto di segnalazione dell'ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 e del Codice degli appalti, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento possano ricorrere al subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre, qualora risultino in possesso (i) solo di parte delle categorie s.i.o.s. e/o a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative dei singoli merceologici e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative dei singoli merceologici possano ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del singolo merceologico e con le modalità previste ex art. 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii.. Tale limite quantitativo risulta: i) adeguato allo specifico contesto del Sistema, alla eterogeneità e complessità tecnica delle lavorazioni comprese nei merceologici che lo compongono ed ii) in linea con la finalità garantire la massima apertura agli operatori economici

presenti sul mercato, comprese le PMI, evitando ingiustificate restrizioni della partecipazione e concorrenza, ma garantendo allo stesso tempo la partecipazione di soggetti aventi requisiti e capacità idonee alla complessità delle lavorazioni in oggetto.

- 3.1.4 In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 89 e 105 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti.
- 3.1.5 La dichiarazione di cui sopra, dovrà altresì contenere l'impegno espresso da parte del dichiarante al ricorso al subappalto e/o avvalimento al fine della comprova complessiva dei requisiti richiesti dalla presente Normativa e non posseduti direttamente dal dichiarante medesimo.
- 3.1.6 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.7 I Raggruppamenti temporanei, anche costituendi, nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA. Si applica l'art. 92 D.P.R. 207/2010. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
- 3.1.8 In conformità alle previsioni di cui all'art. 84 comma 7 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-economici:
- Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare una cifra d'affari in lavori eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore a 2 volte l'importo complessivo stimato dei lavori così come individuato al precedente art. 1.

### 3.2 Classi d'importo vevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

### 3.3 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente

- 3.3.1 Ai fini della comprova dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente si richiede copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma.

oppure

copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.3.1 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

### **3.4 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità**

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.4 deve essere presentata da ogni soggetto componente.

## **4. Ulteriori informazioni sulle lavorazioni**

**4.1** Il presente merceologico comprende lavori civili da eseguirsi in affiancamento alla linea storica RFI Verona-Vicenza in soggezione di esercizio ferroviario ed aventi complessivamente valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro 17.000.000,00. Conseguentemente, ai fini dell'esecuzione di tali lavorazioni in presenza di traffico ferroviario, l'operatore economico deputato alla loro realizzazione dovrà essere dotato di tutti gli elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine richieste dalla Società Rete Ferroviaria Italiana.

## **5. Disposizioni finali**

**5.1** IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza.

**5.2** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente.

**5.3** L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica delle categorie pubblicate;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

**5.4** La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.